

Publicato il 07/03/2022

N. 00006/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00041/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 41 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Renate Holzeisen, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- -OMISSIS-, non costituitosi in giudizio;
- Ministero della Salute, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia e concessione di misura cautelare ex art. 56 c.p.a.

della delibera presidenziale d'urgenza "Annotazione della sospensione ex art. 4 D.L.
44/2021 come modificato dal D.L. 172/2021" -OMISSIS- di data -OMISSIS-
(notificato il -OMISSIS-) e di tutti gli atti presupposti, connessi e successivi,
nonché - laddove occorrere possa - anche della nota del Ministero della Salute
n. 2992 del 17.02.2022, della Circolare del Ministero della Salute n. 042164 del
24.12.2020, del decreto del Ministero della Salute 01 del 02.01.2021, della

Circolare del Ministero della Salute n. 032884 del 21.07.2021 e della Circolare del Ministero della Salute n. 08284 del 03.03.2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Rilevato che la ricorrente, medico libero professionista iscritta -OMISSIS-, impugna in principalità il provvedimento d'urgenza emesso dal Presidente del predetto -OMISSIS- in data -OMISSIS-, a lei comunicato il -OMISSIS- recante *“Annotazione della sospensione ex art. 4 d.l. n. 44 del 2001 come modificato dal d.l. n. 172 del 2021”* nonché, in via ulteriore, *“tutti gli atti presupposti, connessi e successivi”*, ivi segnatamente compresi *“laddove occorrere possa”*, la nota del Ministero della Salute n. 2992 del 17 febbraio 2022, la Circolare del Ministero della Salute n. 042164 del 24 dicembre 2020, il decreto del Ministero della Salute 01 del 2 gennaio 2021, della Circolare del Ministero della Salute n. 032884 del 21 luglio 2021 e la Circolare del Ministero della Salute n. 08284 del 3 marzo;2021;

Ritenuto nella presente fase di sommaria delibazione della fattispecie, e ferma pertanto restando ogni possibilmente diversa valutazione da parte del Collegio nella susseguente udienza camerale contemplata dall'art. 55 c.p.a., che alla ricorrente non possono essere allo stato concesse misure cautelari nella presente sede monocratica, a' sensi dell'art. 56 c.p.a., per quanto qui di seguito specificato.

1) Per quanto qui segnatamente interessa, l'art. 4, comma 1, del d.l. 1 aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni con l. 28 maggio 2021, n. 76 nel testo sostituito per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. b) del d.l. 26 novembre 2021, n. 172 a sua volta convertito con modificazioni dalla l. 21 gennaio 2022, n. 3 e vigente all'epoca del predetto provvedimento d'urgenza adottato dal Presidente dell'-OMISSIS-, dispone che *“al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e*

assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”.

I commi 4 e 5 del medesimo testo normativo dispongono quindi, a loro volta e sempre per quanto qui segnatamente interessa, che *“qualora l’-OMISSIS-professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alla Federazione nazionale competente, all’interessato, all’azienda sanitaria locale competente L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’-OMISSIS-professionale territorialmente competente ... ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale. ... La sospensione ... è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’-OMISSIS-professionale territorialmente competente ... del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.*

Invero il qui impugnato provvedimento adottato d’urgenza dal Presidente dell’-OMISSIS-provinciale e dichiaratamente assoggettato a ratifica da parte del Consiglio dell’-OMISSIS-medesimo (provvedimento, questo, peraltro allo stato non prodotto nei documenti di causa) reca la clausola che lo stesso *“può essere impugnato davanti al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 giorni dalla notifica”* dell’atto medesimo.

Tale avvertenza data alla parte destinataria dell’atto non risulta peraltro veritiera, e ha pertanto indotto in errore la parte medesima.

L'atto di accertamento del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale direttamente imposto dalla legge quale *“requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”* assume, come dianzi evidenziato, *“natura dichiarativa e non disciplinare”*, ma non può essere di per sé sindacato in sede di giurisdizione amministrativa in quanto emesso da un organo esercente pubbliche funzioni avverso i cui deliberati, senza eccezione di sorta, è ammesso, a' sensi degli artt. 17, 18 e 19 del d.lgs. c.p.s. 13 settembre 1946 n. 233 ratificato con l. 17 aprile 1956, n. 561 e del regolamento approvato con d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, esclusivamente il ricorso alla giurisdizione speciale della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni sanitarie (CCEPS) appositamente costituita presso il Ministero della Salute, con facoltà di ulteriore ricorso avverso i suoi deliberati innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per violazione di legge, a' sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 362 c.p.c.

Dall'acclarato difetto di giurisdizione di questo giudice discende, pertanto, l'impossibilità di emanare provvedimenti cautelari nei riguardi dell'atto qui impugnato in principalità.

2) Per quanto viceversa attiene agli ulteriori provvedimenti emessi dal Ministero della Salute e qui contestualmente impugnati dalla ricorrente quali *“atti presupposti, connessi e successivi”* rispetto al predetto provvedimento da lei impugnato in principalità, può invero rinvenirsi in capo alla ricorrente medesima un interesse legittimo a contestarne il contenuto innanzi alla giurisdizione amministrativa, e ciò in quanto gli stessi sono direttamente costitutivi di presupposti rilevanti agli effetti dell'accertamento dichiarativo devoluto dall'anzidetto art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 e successive modifiche all'-OMISSIS-e – si badi – anche in termini di evidente pregiudizialità rispetto all'anzidetta giurisdizione speciale esercitata dalla CCEPS (si evidenzia al riguardo, tra gli altri, il contenuto della nota ministeriale n. 2992 del 17 febbraio 2022, da reputarsi allo stato impugnata in termini e nella quale, nella prospettata lesione della posizione giuridica fatta qui valere dall'attuale

ricorrente, si considera del tutto irrilevante agli effetti della sua ripresa dell'attività lavorativa l'avvenuta sua guarigione dal contagio da Covid-19 sulla base di un non meglio specificato parere reso al riguardo dall'Ufficio legislativo del Ministero medesimo ma senza fornire in proposito qualsivoglia supporto scientifico). Tuttavia le impugnative formulate avverso tali provvedimenti ministeriali - il cui eventuale annullamento *ope iudicis* comunque risulta di interesse nella prospettazione della parte ricorrente, essendo controverso se la CCEPS può avvalersi del potere di disapplicazione degli atti amministrativi da essa eventualmente reputati illegittimi a' sensi degli artt. 4 e 5 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, viceversa spettante all'Autorità giudiziaria ordinaria - parimenti non possono essere sindacate in sede cautelare da questo Tribunale a' sensi dell'art. 15, comma 2, c.p.a., trattandosi di atti aventi efficacia sull'intero territorio nazionale e per i quali pertanto vige la competenza territoriale inderogabile del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, a' sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a.

Ritenuto, in osservanza dei termini di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a. di fissare per la trattazione del presente incidente cautelare in sede collegiale la camera di consiglio del giorno 24 marzo 2022, ora di rito.

P.Q.M.

- Respinge allo stato la domanda cautelare in epigrafe, come da motivazione
- Fissa per la trattazione in sede collegiale dell'incidente cautelare la camera di consiglio del 24 marzo 2022, ora di rito, con l'avvertenza che la stessa si svolgerà con le modalità allo stato contemplate dal proprio decreto n. 16 dd. 10 agosto 2021 e n. 1 dd. 11 gennaio 2022, pubblicati entrambi nel sito www.giustizia-amministrativa.it.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Trentino - Alto Adige/ Südtirol, Sede di Trento, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che nella specie sussistono i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Trento il giorno 6 marzo 2022.

Il Presidente
Fulvio Rocco

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.